FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza 2006 26

Via Padova, 35
10152 – Torino
e-mail: torino@flcgil.it
www.flc-cgiltorino.it

La scrivente Organizzazione Sindacale FLC CGIL ritiene opportuno formulare alcune precisazioni in merito alla richiesta, rivolta al personale scolastico, di rendere una dichiarazione relativa all'adesione allo sciopero nella stessa giornata in cui è proclamata l'astensione dal lavoro.

Si richiama, a tale proposito, l'art. 3, comma 4, dell'Accordo ARAN del 2 dicembre 2020, che disciplina espressamente le modalità e i tempi della dichiarazione preventiva del personale.

La disposizione stabilisce che il dirigente scolastico invita il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, di non aderire oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione.

La medesima disposizione precisa che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta stipendiale ed è irrevocabile, fatti salvi i casi disciplinati dal successivo comma 6

Ne consegue che la dichiarazione preventiva di non adesione non vincola il lavoratore, che conserva la facoltà di modificare la propria decisione e di esercitare il diritto di sciopero anche nella giornata di effettuazione dell'astensione.

Pertanto, non risulta conforme alla disciplina contrattuale richiedere al personale una nuova dichiarazione obbligatoria di adesione o non adesione nella giornata dello sciopero, né subordinare l'esercizio del diritto di sciopero a una preventiva conferma della volontà del lavoratore.

Si rammenta, inoltre, la precisa responsabilità in capo alla Dirigenza di non procedere a modifiche o rinvii preventivi del calendario delle attività funzionali all'insegnamento (quali, a titolo esemplificativo, Consigli di Classe, Collegi dei Docenti o incontri scuola-famiglia) già programmate per la giornata interessata dall'agitazione. Qualsiasi variazione, spostamento o annullamento preventivo di tali attività, disposto allo scopo di evitare la concomitanza con la giornata di sciopero, si configurerebbe infatti come una palese condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto volta a depotenziare e vanificare l'efficacia dell'astensione dal lavoro.

FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza 2006 26

Via Padova, 35
10152 – Torino
e-mail: torino@flcgil.it
www.flc-cgiltorino.it

Resta naturalmente ferma la possibilità per l'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche organizzative e di rilevare le effettive adesioni allo sciopero secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si invita pertanto la Dirigenza a ricondurre le procedure adottate nell'ambito delle disposizioni contrattuali richiamate, evitando richieste o iniziative organizzative preventive che possano determinare indebite limitazioni all'esercizio del diritto costituzionale di sciopero, tutelato dall'art. 40 della Costituzione.

Cordiali saluti.

FLC CGIL

Il Segretario Generale FLC CGIL Torino
Massimiliano Rebuffo